



TRIBUNALE DI MONZA
- Quarta Sezione Civile -

Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:

Dott. Carmen Arcellaschi Presidente

Dott. Claudia Bonomi Giudice

Dott. Camilla Filauro Giudice

Letto il ricorso con il quale il curatore dell'eredità giacente di [REDACTED] chiedeva l'autorizzazione alla vendita dei beni immobili sotto indicati; ritenuto che sussiste la necessità di procedere alla vendita, che i creditori non hanno formulato osservazioni e che i creditori ipotecari si sono impegnati alla cancellazione delle ipoteche iscritte sugli immobili oggetto di vendita, la quale verrà eseguita – a cura e spese del creditore ipotecario - non appena ricevuto il saldo prezzo da parte della procedura; ritenuto che i prezzi appaiono congrui in relazione alle caratteristiche, allo stato di manutenzione ed alla tipologia del compendio, tenuto conto delle attuali condizioni del mercato, tenuto conto della perizia di stima dell'arch. Davide Brambilla in atti; che pertanto va concessa l'autorizzazione;

P.Q.M.

1. autorizza il curatore alla vendita degli immobili di proprietà del *de cuius* [REDACTED] [REDACTED] indicati nella sotto riportata tabella, mediante delega al curatore dell'Eredità LUCIA ARIZZI (iscritta/o nell'elenco ex art. 179 *ter* disp. att. c.p.c.) con le seguenti modalità:
 - a. i prezzi base saranno quelli indicati nella perizia di stima dell'Arch. Davide Brambilla così come di seguito indicato:

<i>Lotto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prezzo base d'asta</i>
1	Cavenago Brianza (MB), alla Via Piave n.31/b (Identificazione appartamento al catasto fabbricati: fg.16 mapp.58 sub.704, piano T-S1, categoria A/4, classe 3,	55.400,00

	consistenza 3 vani, superficie catastale mq 58,00, rendita € 133,25)	
--	--	--

- b. si esclude l'offerta minima ex art. 571 e 572 comma 3 cpc;
- c. in caso di esperimento eventualmente dichiarato deserto, il prezzo base della successiva vendita dovrà essere ribassato sino al 25% per ogni asta, sino ad un massimo di n. 4 esperimenti;
- d. al delegato alla vendita verrà riconosciuto un compenso previsto dal D.M. n.227/15 per la vendita e per le formalità relative al trasferimento della proprietà;
- e. in ordine alle formalità della trascrizione e registrazione del decreto di trasferimento ex art. 591 bis n. 11 cpc, la metà di detto compenso, oltre alle spese generali in misura del 10% verrà posto a carico dell'aggiudicatario;

2. nomina **ASTALEGALE** quale gestore della vendita telematica.

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 30 giugno 2022

Il Presidente

Dott. Carmen Arcellaschi

Il Giudice

Dott. Camilla Filauro
